

Notifiche e diritto vivente

a cura di **Federico Russo** (§§ 1-5) e **Michele Ruvolo** (§§ 6-11)

La disciplina delle notifiche muove dall'esigenza di bilanciare i contrapposti interessi del notificante e del destinatario. Tale equilibrio si traduce nella necessità di garantire, ove possibile, l'effettiva conoscenza dell'atto, ma di porre - al contempo - il notificante al riparo da decadenze processuali, qualora tale risultato non possa essere raggiunto per circostanze obiettive o per fatto del destinatario. Gli autori passano in rassegna i principi giurisprudenziali affermati in questi ultimi anni, muovendo dalle pronunce in tema di scissione temporale della notifica (perfezionamento asimmetrico), per occuparsi, quindi, delle specifiche forme di notifica previste dal codice e dalle leggi speciali.

1-Le notifiche nell'impianto originario del codice

L'intera disciplina delle notifiche corre sul difficile equilibrio tra interesse del destinatario - che deve essere messo in condizione di potere ricevere effettivamente l'atto - e del notificante - che, qualora tale risultato non sia raggiungibile, deve potere comunque perfezionare la notifica medesima, ed essere posto al riparo da decadenze processuali.

Il codice del 1940 aveva cercato di contemperare i due predetti, contrapposti interessi per un verso dettando una analitica e minuziosa disciplina formale per il perfezionamento della notifica, per altro verso assicurando, una volta che le forme fossero state osservate, la conoscenza legale dell'atto. Erano stati previsti, infine, taluni ulteriori correttivi, volti a controbilanciare il rigore formale della disciplina, e a riequilibrare il baricentro del sistema in una direzione meno sfavorevole al destinatario. Si pensi, al riguardo, alle varie rimessioni in termini previste dagli artt. 294, 650, 668 c.p.c. (queste ultime due norme, come modificate a seguito delle decisioni della Consulta **Corte cost. 20 maggio 1976 n. 120** e **Corte cost. 18 maggio 1972 n. 89**), nonché dall'art. 327 c.p.c. comma secondo, e - più di recente - dal novellato art. 153 c.p.c.

2-Nell'evoluzione giurisprudenziale

Tutto questo insieme - vecchio e nuovo - di correttivi, ad ogni buon conto, presuppone una concezione unitaria della notifica, la quale era stata - probabilmente - concepita dal legislatore come essenzialmente unitaria: essa si perfezionava, tanto per il soggetto notificante che per il destinatario, nel medesimo momento.

Dando, cioè, per presupposto che il momento perfezionativo della "notifica" fosse da considerare e disciplinare come unitario, il legislatore aveva volontariamente scisso il profilo della regolarità e validità della notifica (con conseguente salvezza dei diritti del soggetto notificante) da quello degli effetti della "conoscenza legale" in capo al soggetto che la notifica riceve, effetti che, in casi eccezionali, potevano essere rimossi (appunto, con le rimessioni in termini sopra elencate).

Il sistema unitario concepito dal codice, tuttavia, pur con tutti i suoi correttivi e contrappesi, generava ugualmente problemi applicativi particolarmente delicati e complessi.

Uno dei più antichi ad essere stati affrontati - e fu questo il vero banco di prova per il perfezionamento asimmetrico - fu dato dall'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c. a norma del quale «la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».

L'applicazione letterale di detto comma - *recte*: la sua applicazione indiscriminata all'intera fattispecie della notifica, senza distinguere le posizioni del notificante e del destinatario - avrebbe avuto delle conseguenze disastrose per il primo. In alcuni casi tali da rendere impossibile l'esercizio del diritto alla difesa. Si pensi al termine per appellare la sentenza, di trenta giorni dalla sua notifica giusta l'art. 325 c.p.c., ma in talune ipotesi addirittura inferiore a venti giorni: si pensi al termine per appellare le vecchie sentenze dei conciliatori (dieci giorni giusta l'art. 325 c.p.c., nel testo anteriore alla novella del 1990), ovvero le sentenze di opposizione allo stato passivo del fallimento (quindici giorni, giusta l'art. 99 previgente della legge fallimentare). Già nei primi anni di applicazione del codice la giurisprudenza della Suprema Corte iniziò, allora, a separare la posizione del destinatario dell'atto da quella del notificante. In particolare si affermò che il perfezionamento differito doveva necessariamente riguardare il solo soggetto destinatario, mentre per notificante la notifica si sarebbe dovuta considerare perfezionata solo col compimento delle formalità di legge: **Cass. 19 giugno 1962 n. 1559**, secondo cui gli effetti impeditivi di ogni decadenza processuale si producono, per l'appellante, dal compimento delle formalità mentre solo il destinatario ha diritto alla dilazione dei venti giorni. Il principio fu poi confermato dalla giurisprudenza successiva: cfr. **Cass. 10 aprile 1970**; **Cass. 26 agosto 1971**;

Cass. 16 luglio 1975, n. 2797 secondo cui il termine di dieci giorni assegnato all'attore per iscriverne a ruolo la causa decorre dal compimento delle formalità e non dai venti giorni successivi.

Sulla stessa linea di pensiero si collocò **Corte cost. 2 febbraio 1978, n. 10** che - nell'affermare la *residualità* del procedimento di cui all'art. 143 u.c. c.p.c. per le notifiche all'estero (nel senso che il ricorso alla notifica in parola avrebbe dovuto essere escluso ogni qualvolta fosse stato possibile effettuare una notifica ai sensi delle convenzioni internazionali, tale da consentire la conoscenza effettiva dell'atto) - ribadì la teoria che potremmo definire del *perfezionamento asimmetrico*: per il notificante al compimento delle formalità; per il destinatario al decorso dei venti giorni («La notificazione degli atti processuali è uno strumento necessario per instaurare il contraddittorio e questa esigenza fondamentale non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità del destinatario, si faccia ricorso ad un'altra forma di notifica dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 143 u.c. c.p.c. nella parte in cui non prevede, per l'operatività della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza né dimora, né domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200»).

Dalla motivazione della sentenza si evincono chiaramente le linee guida che saranno poi estese a tutto il sistema notifiche, sia pure oltre vent'anni dopo.

Da un lato la Corte afferma, come detto, la possibilità di separare i due momenti di perfezionamento della notifica (per il notificante e per il destinatario). Dall'altro ribadisce che le forme di notifica che comportano una conoscenza puramente formale e presunta *iuris et de iure* debbono essere considerate come meramente residuali, applicabili, cioè, solo qualora non sia possibile conseguire una conoscenza effettiva e reale.

Nel 1994 **Corte cost. 3 marzo 1994, n. 69** tornava sulle notifiche all'estero, dichiarando costituzionalmente illegittimi gli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali ed agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200».

Il principio della scissione soggettiva dei termini di perfezionamento veniva ribadito, sempre con riferimento alla notifica ex art. 143 c.p.c., ancora, nel 1996, da **Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 358**.

I veri punti cardine della rivoluzione copernicana in tema di perfezionamento delle notifiche sono, tuttavia, le ben note pronunce **Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477**, **Corte cost. 27 luglio 2001, n. 322 (ord.)**, **Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28**, **Corte cost. 11 gennaio 2010, n. 3**.

Le due decisioni del 2002 e del 2004 sono da considerare i veri punti cardine dell'evoluzione, verso l'assetto attuale delle notifiche. È con tali decisioni, infatti, che le elaborazioni sviluppate dalla Cassazione a proposito dell'art. 143 e della Corte Costituzionale a proposito delle notifiche all'estero hanno trovato una precisa collocazione dogmatica e "*costituzionale*", e sono state elevate al rango di principio di ordine generale.

Con la pronuncia **Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477**, la Consulta, dopo avere richiamato la propria precedente decisione del 1994, ed avere ribadito che «gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso» nonché il principio «della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante' (sentenza n. 69 del 1994)», si spinge ad affermare che detto principio non deve intendersi limitato alla notifica ex art. 143 c.p.c., ma che deve intendersi di "portata generale", e che, pertanto, "non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione" (e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, che era la fattispecie oggetto del giudizio di legittimità costituzionale).

Con la sentenza **Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28**, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 139 e 148 c.p.c., nella parte in cui prevedono che la notifica si perfeziona per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestata nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, emette una sentenza interpretativa di rigetto. Motiva, in particolare, che, a seguito delle sentenze della medesima Corte n. 69/1994, 358/1996 e 477/2002, deve considerarsi ormai presente nell'ordinamento processuale civile, "fra le norme generali sulle notificazioni degli atti" il principio sopra menzionato della scissione dei due momenti di perfezionamento della notifica, per il notificante e per il destinatario.

La Corte conclude, pertanto, che tale criterio deve ritenersi vincolante «per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Al riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - adoperando a proposito dell'attività di notificazione i verbi "eseguire", "fare", "consegnare" ed altri di portata equivalente - di certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico».

Di tale nuovo principio ha preso atto anche il legislatore, che, con la novella del 2005-2006 ha aggiunto un nuovo comma all'art. 149 c.p.c. Il testo oggi in vigore prevede espressamente, per le notifiche a mezzo del servizio postale, che «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto».

Vale la pena precisare che sebbene la norma, giusta il complicato gioco di scatole cinesi delle norme transitorie, sia formalmente applicabile ai soli procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006, essa formalizza un principio già recepito nell'ordinamento, proprio in forza delle sentenze della Consulta sopra menzionate. Pertanto non potrà che trovare applicazione a tutti i procedimenti anche antecedenti.

L'affermazione della regola della doppia notifica comporta conseguenze di non sempre agevole soluzione e potenzialmente dirompenti per le parti (e per gli avvocati).

Innanzitutto l'aver anticipato, almeno per il notificante, il momento in cui la notifica dell'atto di citazione deve intendersi perfezionata, fa sorgere pressoché automaticamente il problema della tempestività della sua costituzione in giudizio: i dieci giorni previsti dall'art. 165 c.p.c. dovranno decorrere dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o da una data successiva.

Cass. 21 maggio 2007, n. 11783; conf. Cass. sez. un. 13 gennaio 2005, n. 458., comunque, sembrano avere assunto una posizione abbastanza elastica, affermando che «Ai fini dell'osservanza del termine di costituzione in appello da parte dell'appellante, per "giorno della notificazione", ai sensi degli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., s'intende quello in cui si realizza non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità». Una ulteriore conseguenza della regola del perfezionamento asimmetrico della notifica è stata il ripensamento, da parte della stessa Consulta, dei principii in precedenza affermati, a proposito di notifica ex art. 140 c.p.c.

È noto che secondo un orientamento che poteva dirsi oramai consolidato (*ex plurimis*, **Cass. 20 novembre 2000, n. 14986**) la notifica a persona irreperibile si considerava perfezionata per il destinatario nel momento in cui fossero stati compiuti gli atti previsti dalla norma, e segnatamente: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia del deposito.

In particolare, con riguardo a tale ultima attività, si riteneva sufficiente la semplice spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che tale adempimento perseguiva lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, sicché l'avviso di ricevimento avrebbe dovuto comunque essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza avrebbe provocato la nullità della notificazione, sanabile solo con la costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Con la sentenza **Corte cost. 11 gennaio 2010, n. 3**, la Consulta ha tuttavia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (*recte*: della sua interpretazione giurisprudenziale), nella parte in cui «prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione».

Nella motivazione della decisione la Consulta mette in correlazione l'interpretazione consolidata dell'art. 140 c.p.c. - del perfezionamento della notifica con la spedizione della raccomandata - con il quadro interpretativo preesistente al 2002, *id est* con la impossibilità (salvo per quanto si è visto a proposito dell'art. 143 c.p.c.) di concepire il perfezionamento asimmetrico per notificante e destinatario.

In particolar modo - afferma la Corte - la sopra richiamata interpretazione si era consolidata ed era giustificata per la necessità di bilanciare «gli opposti interessi del notificante e del destinatario e all'esigenza di non addossare al primo i rischi inerenti al decorso del tempo per la consegna della raccomandata». Tale esigenza, però, secondo la Consulta non è più riproponibile nel sistema attuale, posto che (ribadisce ancora una volta) la regola del perfezionamento asimmetrico è ormai un principio di carattere generale, definitivamente recepito dall'ordinamento.

Tale recepimento comporta, pertanto, che non si pone più l'esigenza di anticipare il momento

3-Elementi della notifica

perfezionativo della notifica. Non, almeno, al fine di tutelare il notificante, che può evitare ogni decadenza, con la semplice consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Come logico corollario il sistema è, ora, sbilanciato a danno del destinatario, il quale - «in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) - soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto». Da qui la sentenza interpretativa menzionata.

Successivamente all'ultima sentenza della Corte costituzionale il principio che la notifica deve considerarsi perfezionata, per il notificante, a far data dalla consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario è stato ulteriormente ribadito dalla Cassazione:

Cass. 12 novembre 2010, n. 22979, secondo cui «La notifica di un atto processuale, qualunque ne sia la modalità di trasmissione, allorquando debba essere effettuata in un determinato termine, si intende perfezionata, per il notificante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, quale intermediario necessario del richiedente nel relativo procedimento». Costituisce, a ben vedere, un'applicazione del medesimo principio l'affermazione di **Cass. 12 dicembre 2011, n. 26518** che «qualora la notificazione di un atto processuale sottoposta a termine perentorio non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al notificante, questi ha la facoltà e l'onere di provvedere, entro un termine ragionevole, ad una seconda notifica, con efficacia retroattiva alla data della prima». Anche questa rimessione in termini, a ben vedere, presuppone la regola che, una volta assolti gli adempimenti a suo carico, il notificante ha comunque impedito il compiersi di ogni decadenza, mentre l'eventuale caso fortuito o fato avverso che ha impedito il perfezionarsi della notifica non può produrre, per lui, conseguenze negative.

La notifica si fonda su tre elementi essenziali, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta, radicale e insanabile o - se preferiamo - la sua inesistenza:

- l'istanza di parte, del difensore o la richiesta del PM o del cancelliere;
- la qualifica del soggetto che vi provvede, nella maggior parte dei casi l'ufficiale giudiziario, salve le competenze attribuite ai messi del giudice di pace, agli avvocati e all'avvocatura dello stato (l'ordinamento degli ufficiali giudiziari è disciplinato dal d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229. Per quanto riguarda le competenze residue dei messi di conciliazione - oggi: "messi del giudice di pace" - per le notifiche relative ai procedimenti davanti al giudice di pace v. art. 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374. Per quanto riguarda le notifiche che possono essere effettuate direttamente dall'avvocato, v. legge 21 gennaio 1994 n. 53, su cui diffusamente, infra, e le norme di cui all'abrogato d.lgs n. 5/2003);
- la relazione di notifica (art. 148 c.p.c.) con la quale l'ufficiale giudiziario riferisce circa i modi, le forme, la data e la persona cui è stato consegnato l'atto (secondo la giurisprudenza si tratta di un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze attinenti la notifica, certificate dall'ufficiale giudiziario: **Cass. 18 settembre 2003 n. 13748**).

Per quanto concerne l'istanza, la legittimazione spetta alla parte, la quale può provvedervi sia personalmente (**Cass. 4 giugno 1986 n. 3742**) sia a mezzo di difensore o procuratore munito di mandato. Non è legittimato *ex se* a richiedere la notifica il semplice domiciliatario, di modo che sarebbe addirittura inesistente una richiesta di relata ad istanza di questo (**Cass. 28 maggio 2004 n. 10268**.)

Il rigore di questo principio è, tuttavia, temperato (se non proprio, di fatto, annullato) dalle seguenti precisazioni (**Cass. 28 maggio 2004 n. 10268** e **Cass. 12 aprile 2005 n. 7549**): - il soggetto legittimato a chiedere la notifica può delegare, anche verbalmente, un qualunque soggetto (non si richiede, insomma, che sia il *dominus* a fare fisicamente la fila agli ufficiali giudiziari); - l'esistenza di tale incarico può essere dichiarata dallo stesso domiciliatario nella relata di notifica o in altro atto e deve intendersi presunta in capo al soggetto che, essendo in possesso dell'atto, lo consegna agli ufficiali giudiziari.

Circa la qualifica del soggetto abilitato ad effettuare la notifica, l'organo istituzionalmente deputato a tal fine è l'ufficiale giudiziario. Le sue attribuzioni sono contenute nel d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Ai sensi dell'art. 104 di tale regolamento, l'ufficiale giudiziario "non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio". Ai sensi del successivo art. 106 egli compie "con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto" salve specifiche eccezioni. Può, altresì, eseguire, a mezzo del servizio postale «senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali» (art. 107 c.p.c.).

L'ufficiale giudiziario è tenuto ad avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile o amministrativa «da eseguirsi fuori dal comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona».

4-La notificazione per pubblici proclami

Secondo **Cass. 6 luglio 2006 n. 15372**, la violazione delle norme sulla competenza dell'ufficiale giudiziario provoca la nullità della notificazione, sanabile con la costituzione in giudizio del convenuto per raggiungimento dello scopo.

L'Ufficiale giudiziario è pubblico ufficiale; la relazione di notifica ha valore di atto pubblico, sicché fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza da parte dell'ufficiale giudiziario, nonché di quanto egli stesso dichiara essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto (oltre che, ovviamente, della provenienza dalle parti indicate nella relata medesima delle dichiarazioni annotate).

La pubblica fede che caratterizza la relata comporta che, ad esempio, occorre la querela di falso anche per far valere la non conformità della copia (dichiarata, appunto, conforme dall'ufficiale giudiziario) rispetto all'originale. Questo criterio si applica anche al caso della copia incompleta (mancante, e.g., di una pagina); e ciò con tutte le conseguenze di legge che questo comporta (**Cass. 8 febbraio 2012, n. 1771**; conf. **App. Palermo sez. III, 20 dicembre 2011**, secondo cui, in caso di mancata proposizione della querela di falso, la notifica di una copia incompleta della sentenza è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.)

Circa la facoltà per gli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 secondo **Cass. 5 agosto 2004, n. 15081** «l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, la notifica eseguita in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. qualora non sussistano i presupposti».

Secondo **Cass. 4 gennaio 2005, n. 121**, a mente dell'art. 150 c.p.c. la notificazione per pubblici proclami è ammessa in due ipotesi, e segnatamente quando essa sia "sommamente difficile", rispettivamente: o per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti. Se tale forma di notifica è concessa per il rilevante numero dei destinatari (non, evidentemente, per il caso di difficoltà di identificarli), la «mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa *vocatio in ius*».

Secondo **Cass. 19 dicembre 2011, n. 27520**, è inesistente (e non già nulla) la notificazione per pubblici proclami quando non siano stati compiuti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 150 c.p.c.

Sempre secondo **Cass. 19 dicembre 2011, n. 27520**, l'accertamento dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è rimesso al giudice di merito, con l'ulteriore conseguenza che la relativa deliberazione non dovrà essere limitata alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c. ma dovrà spingersi anche a controllare l'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica. Correlativamente l'insussistenza dei presupposti potrà costituire motivo di gravame da parte del convenuto rimasto contumace in primo grado.

5-Il regime delle nullità delle notifiche

È di elaborazione giurisprudenziale la categoria della c.d. inesistenza della notifica, che sussisterebbe ogniqualvolta la notificazione sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell'atto, ma che risultino a costui del tutto estranei: **Cass. 2 dicembre 2009 n. 2530**; o **Trib. Roma sez. VIII, 28 aprile 2012** (secondo cui la notifica va considerarsi inesistente ogni qualvolta avvenga in un luogo e nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento col destinatario dell'atto, mentre è affetta da nullità sanabile quando un tale collegamento è invece ravvisabile). Dall'inesistenza della notifica discende l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 160 c.p.c., e - più in generale - di tutti gli altri principi in materia di nullità. Cfr. però anche **Cass. 15 aprile 2008, n. 9907**, secondo cui può essere considerata inesistente solo quella notificazione che, oltre a non essere andata a buon fine, prescinda completamente dallo schema formale previsto dal legislatore (con ciò lasciando intendere che anche la notifica inesistente potrebbe essere sanata dalla costituzione in giudizio della parte).

Sono state ritenute inesistenti, e dunque non sanabili neppure con la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, la notificazione dell'atto riassunzione, dopo la morte della parte dichiarata in udienza, nei confronti degli eredi non alla loro residenza, ma presso il procuratore domiciliario del *de cuius* (**Cass. 5 ottobre 2009 n. 21244**, sul rilievo che, appunto, non sussisterebbe alcun collegamento tra detto procuratore e gli eredi), la notificazione effettuata all'estero mediante fax e raccomandata senza avviso di ricevimento (**Cass., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570**); la notificazione effettuata "a mezzo posta presso l'indirizzo del destinatario in Argentina" (**Cass. 7 aprile 2006, n. 8242**, sul rilievo che l'Argentina si è opposta alla trasmissione degli atti mediante servizio postale, avvalendosi della relativa facoltà prevista dall'art. 10

della convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale); la notificazione eseguita in un luogo diverso da quello di residenza o di lavoro del destinatario a meno che non vi sia, nel caso concreto, una qualche relazione tra il destinatario e il luogo in cui la notifica è stata eseguita (**Cass. 12 aprile 2006, n. 8608**); la notificazione di copia non conforme all'originale (**Cass. 21 giugno 2007 n. 14487**); la notificazione effettuata alla parte in un luogo coincidente con il domicilio eletto, ma senza l'indicazione del domiciliatario, della sua qualità e senza che l'atto sia stato ricevuto da alcuno (**Cass. 16 maggio 2002, n. 7121**); la notificazione nella cui relata manchi la firma dell'ufficiale giudiziario (**Cass. 26 novembre 1988, n. 6377**); la notificazione eseguita mediante consegna materiale al convenuto da parte dell'attore (**Cass. 10 maggio 2005, n. 9772**); la notificazione di un atto di citazione di primo grado ad un soggetto già deceduto (**Cass. 18 settembre 2001, n. 11688**). Si rinvia, inoltre, a quanto affermato *supra* relativamente alla inesistenza della notifica ad istanza del domiciliatario, privo di delega anche verbale ed informale. **Cass. 27 luglio 2012, n. 13477** ha ritenuto, ancora, inesistente (e dunque non sanabile, neppure a seguito della costituzione in giudizio del destinatario della notifica stessa) la notifica dell'impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, giacché, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore.

Secondo **Cass. 19 dicembre 2011, n. 27520**, va affermata l'inesistenza (e non già la nullità) della notifica per pubblici proclami quando non siano stati compiuti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 150 c.p.c.

Vanno, invece, ritenute nulle e non inesistenti (e sono, dunque, sanabile con la costituzione in giudizio): la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito effettuata al procuratore domiciliatario costituito nella fase sommaria (**Cass. 2 dicembre 2009 n. 2530**); la notificazione del lodo arbitrale al procuratore costituito e non alla parte personalmente (**App. Milano, 14 luglio 2008; Cass. 16 gennaio 2004 n. 544**); la notifica del ricorso per cassazione al difensore costituito in primo grado nell'ipotesi in cui la parte era rimasta contumace in appello (**Cass. sez. un. 29 aprile 2008 n. 10817**).

Secondo **Cass. 18 ottobre 2011, n. 21487**, nei procedimenti introdotti con ricorso il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda e sulla validità di quest'ultima non possono riflettersi, giusta il disposto dell'art. 159 c.p.c., i vizi incidenti sulla successiva fase della *vocatio in ius*, da attuare mediante la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che la notifica, anche se inesistente (pure nel senso di del tutto omessa) può essere sanata con effetto *ex tunc*, dalla rinnovazione della notifica prima della scadenza del termine originariamente fissato dal giudice, o anche successivamente, qualora venga assegnato dal giudice un nuovo termine e questo venga rispettato (principio affermato in tema di opposizione all'esecuzione).

6-La notifica ex art. 138 c.p.c.

L'art. 138 c.p.c. sulle notificazioni in mani proprie prevede che «l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie».

Tale regola è applicabile anche in caso di notifica al difensore di una delle parti ex art. 170 c.p.c. È noto, invero, che dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo del procuratore, quest'ultimo è l'unico destinatario di tutte le notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (v. anche **Cass. 1440/1990 e 493/1976**).

È poi da considerare come fatta a mani la notifica alle persone giuridiche eseguita a mani del legale rappresentante o della persona addetta alla ricezione atti.

Pure a mani è, ancora, la notifica in relazione alla quale vi è un rifiuto di ricevere la copia, con l'importante precisazione, però, che tale rifiuto equivale alla notificazione solo se proviene dal destinatario. È il rifiuto del destinatario a valere come notificazione virtuale.

7-La notifica ex art. 139 c.p.c.

Sono due le condizioni per la notifica ex art. 139 c.p.c.: 1) l'esatta determinazione del luogo; 2) la presenza in esso di un soggetto legato al destinatario da uno specifico rapporto, normativamente indicato.

La *ratio* della notifica ex art. 139 c.p.c. risiede nel fatto che si presume che il consegnatario indicato dall'art. 139 c.p.c. si prenderà cura, essendo legato da un particolare rapporto di fiducia con il destinatario, di portare l'atto a conoscenza di quest'ultimo (v. **Cass. 5452/98**).

L'ordine dei luoghi fissato dai commi primo e sesto dell'art. 139 c.p.c. è tassativo ed il suo mancato rispetto nella notificazione della citazione introduttiva del giudizio ne comporta la nullità (v. **Cass. 21778/2008; 1753/2005; 11734/2002**), sia pure sanabile *ex tunc* con la costituzione dell'intimato.

Vi è un criterio di successione preferenziale tra residenza, domicilio e dimora. Il destinatario va dunque prima cercato nel Comune di residenza e solo successivamente nel Comune di dimora o, se anche lì non è possibile, del domicilio.

Comunque, il criterio di successione preferenziale riguarda solo il Comune (di residenza, dimora e domicilio) ma non la scelta tra abitazione e luogo di lavoro (Cass. 2266/2010).

Il principio è che l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza (**Cass. 2266/2010; 17903/2010; 15755/2004**).

Se il destinatario non ha nel luogo indicato dal notificante né la residenza, la dimora o il domicilio allora non si può procedere alla consegna dell'atto alle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.. È nulla la notifica eseguita in un Comune diverso da quelli indicati dall'art. 139 c.p.c. (v. **Cass. 7234/1992 e 6362/1993**).

La ricerca va fatta, all'interno del Comune di residenza del destinatario, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Nell'ambito del Comune individuato secondo il citato criterio è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio, in alternativa a quello della casa o dell'abitazione, senza che sia necessaria la preventiva ricerca infruttuosa del destinatario presso l'abitazione. Non vi è, come detto, ordine preferenziale con riferimento ai luoghi interni al Comune.

Ciò che rileva è la dimora di fatto abituale. Le risultanze anagrafiche hanno solo valore presuntivo (superabile con prova contraria) circa il luogo di residenza.

Prova contraria idonea è, ad esempio, l'indicazione nel contratto *inter partes* o nella corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'instaurazione del giudizio (v. Cass. 24422/06, per la quale «in tema di notificazioni, ai fini della determinazione del luogo di residenza occorre fare riferimento a quella effettiva del destinatario dell'atto, tenuto conto che le risultanze anagrafiche, rivestendo mero valore presuntivo, possono essere superate dalla prova contraria, che può essere desunta da qualsiasi fonte di convincimento, come la corrispondenza intercorsa fra le parti prima del giudizio»; v. anche Cass. **23838/2007; 15938/2008; 26985/2009**).

Vi è, poi, una successione preferenziale delle persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnata la copia dell'atto da notificare.

I consegnatari sono:

a) persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio purché non infraquattordicenne o palesemente incapace. In merito alla notifica a persona di famiglia o addetta alla casa si noti che non occorre per la giurisprudenza più recente che vi sia una stabile convivenza con il destinatario purché la presenza in casa non sia solo occasionale o temporanea. La non occasionalità si presume dall'accettazione senza riserve dell'atto (v. **Cass. 187/00**). È colui che assume di non aver ricevuto l'atto che deve provare il carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria (e non rilevano le certificazioni anagrafiche del consegnatario) - **Cass. 187/2000; 2336820/06; 21362/2010 e 19218/2007**. Certo, occorre il rapporto di parentela o l'essere addetti alla casa (requisiti richiesti dalla legge), con la conseguenza che è nulla la notifica in caso di consegna dell'atto a chi convive ma non è legata da rapporto di parentela o non è addetta alla casa (v. **Cass. 13625/2004; 16444/2009**). La nullità è comunque sanabile con la costituzione in giudizio o con la mancata deduzione nell'atto di appello. Con riferimento, invece, alla notifica a persona addetta all'ufficio va osservato che deve trattarsi del luogo dove il destinatario svolge attività lavorativa abituale ma non occorre che il consegnatario sia legato da vincolo di subordinazione, bastando una comunanza di rapporti a rendere operante la presunzione che il consegnatario porterà l'atto a conoscenza del destinatario (**Cass. 239/2007; 9875/1998**). È il destinatario che dare prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario (**Cass. 239/2007; 3049/2000**);

b) portiere dello stabile ove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario o vicino di casa. Ecco che sono tra di loro alternativi la "persona di famiglia" e chi è "addetto alla casa o all'ufficio", mentre è posto in ordine successivo rispetto ai primi il portiere e, soltanto all'ultimo, vi è il vicino di casa.

È tassativa la successione preferenziale delle persone alle quali consegnare l'atto in assenza del destinatario.

Che succede se non si indica, in caso di notifica al portiere, la ragione per cui non è stata fatta

la notifica a mani proprie o alle persone che precedono nell'ordine legislativamente fissato? La notifica è nulla (v. **Cass. 1387/1995; 4739/1998; 1131/1998; 4739/1998; 8214/2005; sez. un., 1133220/05 e Cass. 6101/2006; 7667/2009**).

Invece, la mancata indicazione dello specifico rapporto tra destinatario e consegnatario ex art. 139, comma 2, c.p.c. non è causa di nullità della notificazione perché vi è la presunzione del rapporto di famiglia o di lavoro (v. **Cass. 23028/2006**). Né l'ufficiale giudiziario notificante ha l'obbligo di fare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica addetta alla casa e il destinatario dell'atto, dovendo affidarsi alle dichiarazioni che gli vengono rese, sempreché queste concorrano con le apparenze, incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione dell'assenza di uno dei rapporti richieste dalla legge o l'assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza. La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume *iuris tantum* dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica (**Cass. 16164/2003; 7827/2005; 14366/2007; 24798/2005; 23028/2006**).

L'ufficiale giudiziario non è tenuto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese sul rapporto tra chi riceve l'atto ed il destinatario dello stesso, rapporto che si presume fino a prova contraria sulla base di quelle dichiarazioni.

Certo, bisogna fare attenzione: la presunzione che il familiare o l'addetto porterà l'atto a conoscenza del destinatario non opera se il primo si trova in conflitto di interessi (giuridicamente qualificato, attuale ed interno al procedimento cui l'atto si riferisce) con il destinatario in modo da far presumere che essa voglia impedire al destinatario la conoscenza dell'atto (v. **Cass. 5452/1998; 5267/1984**).

In caso, poi, di rifiuto della notifica da parte di uno dei consegnatari preferiti (familiari o addetti) si applicherà l'art. 140 c.p.c. e non la notifica ex art. 139 c.p.c. al portiere (**Cass., sez. un., 9325/2002; 10476/2006**).

Se mancano parenti o affini o addetti alla casa o all'ufficio si può notificare al portiere (dando atto nella relata, come detto, della mancanza dei legittimati di grado precedente. Si legge in **Cass. 17915/2008** che «...in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., secondo comma, la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista, con l'effetto che è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (Cass. S.U., 30 maggio 2005, n. 11332)...»). Se manca il portiere è possibile la notifica al vicino di casa.

La consegna al portiere si può fare, quindi, solo in caso di assenza momentanea del destinatario e delle altre persone indicate dall'art. 139 comma 2 c.p.c. La consegna al vicino di casa si può compiere solo in assenza del portiere.

Cosa deve scrivere l'ufficiale giudiziario nella relata per dire che manca altro legittimato? Bastano espressioni del tipo «tale qualificatosi, capace, che si incarica della consegna, stante la sua momentanea assenza e dei familiari». Va bene anche «domiciliatario e familiari al momento assenti» (**Cass. 24536/2009**).

In caso di notifica al portiere o al vicino di casa la legge richiede, oltre alla sottoscrizione "di una ricevuta" (e non più dell'originale dell'atto) da parte del ricevente, la spedizione da parte dell'ufficiale giudiziario di una lettera raccomandata, con la quale questi dà notizia al destinatario dell'avvenuta notifica.

Questa ulteriore formalità, prevista solo per portiere e vicino di casa e non anche per i consegnatari privilegiati di cui al comma 2 dell'art. 139 c.p.c., si giustifica in considerazione del fatto che si ripone normativamente minore fiducia nella consegna dell'atto tramite il portiere o il vicino di casa.

Proprio in ragione di tale ulteriore formalità imposta deve valutarsi il momento del perfezionamento della notifica al portiere, sul quale si è registrato un mutamento di giurisprudenza.

In passato la Cassazione (v. **Cass. 15315/2006 e 7816/2006**) sosteneva che l'invio di tale raccomandata non realizzava un ulteriore elemento costitutivo della procedura notificatoria, dovendosi quindi ritenere che la notificazione si perfezionava per il destinatario con la mera consegna dell'atto (al portiere od al vicino) e non con il successivo invio della raccomandata di cui all'art. 139 cod. proc. civ., la cui omissione integrava, quindi, non una nullità ma una mera irregolarità. Ciò si ricavava, si diceva, dal tenore letterale dell'art. 139, secondo il quale «l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione...» a mezzo raccomandata, facendo così riferimento ad un atto già compiuto.

Questa impostazione è cambiata dopo Cass. **17915/2008** secondo la quale «...la notificazione avvenuta a mani del portiere dello stabile ai sensi dell'art. 139 c.p.c. , terzo comma, è altresì nulla quando sia mancato l'avviso al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata (Cass. 24 luglio 1992 n. 8920; Cass. 7 giugno 1978, n. 2847). In proposito va precisato che nella notificazione effettuata non a mani proprie del destinatario ex art. 139 c.p.c. si deve distinguere, al fine di stabilire l'essenzialità dell'avviso d'avvenuta notifica al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, l'ipotesi di cui al secondo comma, per la quale tale formalità non è necessaria, da quella di cui al terzo comma, per la quale è, invece, necessaria in quanto espressamente prescritta dal successivo quarto comma, in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell'atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall'ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, tanto da indurlo a disporre, oltre alla sottoscrizione dell'originale da parte dei consegnatari, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario. Nell'ipotesi prevista dall'art. 139 c.p.c. terzo comma, l'omessa spedizione della raccomandata stabilita dal quarto comma costituisce, pertanto, non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che, salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, comporta la nullità della notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurne in giudizio gli effetti a sé favorevoli...» (v. anche **Cass. 7667/2009**. Da ultimo, si legge in **Cass. ord. 1366/2010**: «in tema di notificazione a mezzo posta, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, l'omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata prevista dall'art. 7, quinto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, aggiunto dall'art. 36, comma 2-*quater*, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario»).

8-La notifica ex art. 140 c.p.c.

I presupposti della notifica ex art. 140 c.p.c. sono:

1) la mancanza nei luoghi previsti del destinatario e dei consegnatari ex art. 139 c.p.c. (o se c'è rifiuto da parte di uno questi consegnatari o se le persone di cui all'art. 139 c.p.c. siano minori degli anni 14 o affette da manifesta incapacità). In merito al caso (molto più raro rispetto a quello della mancanza sui luoghi del destinatario o dei consegnatari) del rifiuto si ricordi, infatti, che il rifiuto a ricevere l'atto può considerarsi equipollente alla consegna solo se proviene dal destinatario (v. **Cass., sez. un., 9325/2002**). Anche per **Cass. 10476/2006** «a norma dell'art. 138 c.p.c. , può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141, terzo comma, cod. proc. civ., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); analoga equipollenza non si configura, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto; tale rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione»;

2) l'esatta individuazione del luogo di residenza o di dimora o di domicilio, ma con consegna dell'atto che non può essere effettuata per difficoltà di ordine materiale. È proprio la certezza che il destinatario vive o lavora nel luogo della notifica che fa supporre che il destinatario, o una persona di sua conoscenza, avrà notizia dell'avvenuta notificazione tramite l'avviso affisso alla porta e la spedizione della raccomandata.

Le incombenze da eseguire sono tre: 1) deposito dell'atto nella casa comunale; 2) affissione dell'avviso alla porta in busta chiusa e sigillata (è stato per garantire la riservatezza del destinatario che il d.lgs. 196/03 ha previsto che l'avviso sia inserito in busta chiusa e sigillata); 3) spedizione della raccomandata contenente l'avviso.

Quindi, di fatto accade che l'ufficiale giudiziario si reca nel luogo richiesto e verifica che non è possibile procedere secondo le forme di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. A questo punto deposita copia dell'atto nella casa comunale del luogo in cui si è recato inserendolo, ex art. 137 c.p.c., in una busta chiusa su cui provvede a scrivere il numero di cronologico e le generalità del destinatario.

Il fondamento dell'art. 140 c.p.c. è la certezza che il luogo di notifica è proprio quello in cui vive e lavora il destinatario, con la conseguenza che la sua assenza e quella di altri soggetti idonei è solo momentanea. Si ritiene, allora, che il destinatario della notifica (o persona in grado di informarlo) verrà a conoscenza dell'avvenuta notifica dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.

L'avviso ha lo scopo di avvertire il destinatario che un atto a lui indirizzato è stato depositato nella casa comunale (sul contenuto di questo avviso v. l'art. 48 disp. att. c.p.c. secondo il qua-

le l'avviso previsto nell'art. 140 c.p.c. deve contenere: 1) il nome della persona che ha chiesto la notifica e del destinatario; 2) l'indicazione della natura dell'atto notificato; 3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione; 4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario) e che può ritirarlo in quel luogo. La raccomandata con avviso di ricevimento contiene un altro avviso dello stesso tenore e con lo stesso scopo di quello affisso alla porta dell'abitazione, dell'azienda o dell'ufficio.

Ecco che, su queste certezze presupposte e con queste cautele e formalità, si può eseguire la notifica ex art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca in uno degli altri luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. quando non si rinviene il soggetto idoneo a ricevere l'atto presso il comune di residenza del destinatario (in particolare presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività).

Non può però farsi ricorso all'art. 140 c.p.c. e occorre che il notificante faccia altre ricerche se c'è motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito.

Se vi sono circostanze che fanno sorgere il sospetto del trasferimento del destinatario in luogo diverso da quello risultante dai dati dell'anagrafe, l'ufficiale giudiziario è infatti tenuto a svolgere ricerche per accertare l'avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario di tali risultanze (**Cass. 28098/2009; 17453/2006; 12002/2006; 13183/2004**).

Comunque, ciò che rileva per il giudice è che quando la notifica viene compiuta ex art. 140 c.p.c. si deve presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario, e ciò fino a prova contraria, che deve essere fornita dallo stesso destinatario che contesti la circostanza in giudizio e voglia che si dichiari la nullità della notifica (v. **Cass. 15200/2005; 19132/2004; 14388/2004**).

Deve in ogni caso considerarsi nulla la notifica quando risulta dalla relata che il destinatario si è trasferito altrove e il notificante ne conosca, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio (**Cass. 11369/2006; 3270/2003; 16941/2003; 13755/2002; 20098/2009**).

Molto interessante è, poi, il tema del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.

Per molto tempo si è ritenuto in giurisprudenza che la notifica si perfezionasse con il compimento delle tre formalità previste dalla norma (le quali sono, come detto: 1) deposito copia atto nella casa comunale; 2) avviso del deposito alla porta della sede del destinatario; 3) spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento (la mancanza dell'invio della raccomandata, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina sempre la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; v. Cass. 14817/05 e 5450/05 che precisa che l'invio della raccomandata ha efficacia sanante dell'omessa affissione). Si riteneva, quindi, che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfezionasse con la spedizione della raccomandata, senza che avesse alcun rilievo la data in cui il destinatario riceveva effettivamente l'atto.

Tutto iniziava a cambiare, però, con l'ordinanza n. 458/05 della Cassazione, che - oltre a ribadire che la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento dell'ultimo dei tre adempimenti previsti dalla norma, che, *more solito*, è costituito dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che è tale data che va presa in considerazione al fine di valutare il rispetto del termine di comparizione - affrontava, tenendo conto delle sentenze della Corte costituzionale in tema di notificazione di atti giudiziari (v. la n. 477 del 2002 e la n. 28 del 2004), il tema del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario della stessa e la rilevanza dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella citata ordinanza n. 458 del 13 gennaio 2005 (ordinanza che ha pure trovato conferma in **Cass. 9510/2005, 3685/2006, 627/2008 e 11583/2009**) è stato che nei confronti del destinatario la notificazione si ha sì per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), con l'importante precisazione, però, che, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Per la Cassazione le risultanze dell'avviso di ricevimento «possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Dall'avviso di ricevimento, e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando la restituisce al mittente, può emergere che la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito, oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto, in realtà, non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato e che, dunque, l'effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si è prodotto. In tale ipotesi sembra palese che la notifica debba essere considerata nulla (e non inesistente, a meno che l'atto non sia indirizzato verso un luogo privo di qualsivoglia collegamento con il destinatario) e che quindi debba essere rinnovata ai sensi

dell'art. 291 c.p.c.. Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 c.p.c. sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata. Si tratta dunque di una verifica necessaria, postulata del resto dalla stessa previsione normativa nel momento in cui richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento. Ne consegue che quest'ultimo deve essere allegato all'originale dell'atto e che la sua mancanza, rendendo impossibile il suddetto controllo, determina la nullità della notificazione, peraltro sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 c.p.c....».

Ecco che il momento in cui si perfeziona la notifica ex art. 140 c.p.c. era sempre quello della spedizione della raccomandata (che determinava la conoscenza legale dell'atto nei confronti del destinatario), ma la ricevuta di ritorno della raccomandata andava necessariamente allegata per consentire la verifica giudiziale sul punto, con la conseguenza che in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (e quindi di impossibilità di controllo giudiziale) o di esito negativo della notifica risultante dall'avviso (ad esempio quando risulta il trasferimento del destinatario), la notifica era nulla e la nullità poteva essere sanata dalla costituzione o dalla rinnovazione della notifica.

Posto che rimane ferma tale ultima nullità per mancata produzione dell'avviso o per esito negativo della notifica, parte della disciplina è però cambiata dopo l'importante sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione (su questo principio v. già Cass. 7809/10 e 4748/11).

Secondo la Consulta l'art. 140 c.p.c., così come interpretato dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola gli artt. 3 e 24 Cost. per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio (visto il principio, ormai pacifico, per cui per il notificante la notifica si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale), e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

I motivi posti a base della decisione della Corte costituzionale sono quindi:

1) la disparità di trattamento tra due casi simili, ossia la notifica a mezzo posta e quella eseguita ex art. 140 c.p.c. (secondo l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 che disciplina la notificazione a mezzo posta la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Nella notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. interpretata alla luce del principio di scissione, invece, la notifica per il notificante si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata);

2) il mancato bilanciamento degli interessi del notificante (ormai esonerato dai rischi di una tardiva notificazione al destinatario, non potendo incorrere in decadenze se ha consegnato tempestivamente l'atto) con quelli del destinatario (che invece vedeva decorrere da prima della sua concreta conoscibilità dell'atto i termini per la tutela in giudizio dei suoi diritti).

Due sono però le questioni problematiche che si pongono dopo Corte cost. 3/10.

1) Cosa succede se c'è contrasto tra l'attestazione dell'ufficiale giudiziario e quella del postino? Quando l'ufficiale giudiziario attesta la momentanea assenza del destinatario e provvede alla notifica ex art. 140 c.p.c. può succedere che il postino attesti che il destinatario si è trasferito.

In questo caso è probabile che uno tra ufficiale giudiziario e postino abbia fatto male il suo lavoro. Essendo quasi sempre da escludere che il destinatario dell'atto si sia trasferito tra il momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario e la ricezione della raccomandata informativa, spesso ciò che si verifica è che l'ufficiale notificante valorizza la permanenza di relazioni familiari o sociali mentre il postino tiene conto, anche grazie alla conoscenza approfondita della situazione abitativa della zona dove presta abitualmente servizio, delle informazioni raccolte attestanti la volontà del destinatario di non tornare.

Il giudice deve in questi casi disporre la rinnovazione della notifica ed è difficile che di fatto si verifichi una nuova discordanza tra la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario e l'avviso di ricevimento.

2) Che fare con le notifiche ex art. 140 c.p.c. eseguite prima della sentenza della Corte cost. 3/10?

È noto che in base all'art. 136 Cost. una norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di incostituzionalità.

9-La notifica ex art. 143 c.p.c.

lità. Un'altra norma di rilievo è, poi, l'art. 30 della legge 87/1953, per il quale «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

Per la Cassazione non può applicarsi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale la regola per cui *tempus regit actum* e ciò in quanto tale dichiarazione non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, con la conseguenza che la dichiarazione di incostituzionalità riguarda anche le fattispecie anteriori, fatti comunque salvi il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo (v. **Cass. 6926/2003; 9329/2010**).

L'impossibilità di applicare la versione normativa dichiarata incostituzionale riguarda sia atti processuali successivi che atti processuali compiuti in precedenza.

Ecco che il giudice dovrebbe disporre la rinnovazione della notifica ex art. 140 c.p.c. contrastante con i principi di cui alla sentenza 3/2010 anche se la notifica è stata effettuata prima di questa sentenza.

È importante comprendere subito la differenza tra la notifica ex art. 143 c.p.c. e quella ex art. 140 c.p.c.: mentre nella notifica ex art. 140 c.p.c. è nota la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nella notifica ex art. 143 c.p.c. sono sconosciuti la residenza, la dimora o il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c.

Il presupposto di questo tipo di notifica è, quindi, che il destinatario risulti trasferito, per destinazione ignota, dal luogo indicato nei registri anagrafici e l'ignoranza della nuova residenza, dimora o domicilio non sia superabile con le ricerche o informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza.

Non devono, quindi, essere conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario (né deve essere stato nominato un procuratore generale ai sensi dell'art. 77 c.p.c.).

In questo caso si forma il requisito, essenziale nell'art. 143 c.p.c., dell'irreperibilità del destinatario.

Va precisato che per la Cassazione l'integrazione del citato requisito dell'irreperibilità deve risultare, oltre che dalle risultanze di una certificazione anagrafica, anche dal fatto che nel luogo di ultima residenza nota siano state compiute effettive ricerche indicate dall'ufficiale giudiziario nella sua relata (v. **Cass. 14618/2009; 18385/2003**, secondo la quale il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto; v. anche **2976/2006; 4339/2001; 3799/1997**).

Deve quindi essere incolpevole l'ignoranza del richiedente la notifica circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto.

Oltre all'ignoranza soggettiva della residenza, dimora o domicilio del destinatario, occorre, dunque, che tale ignoranza non si sia potuta vincere usando la comune diligenza (**Cass. 12589/2002; 118020/06; 7964/2008**).

Il problema si pone se vi è contestazione sul presupposto dell'irreperibilità. In questo caso il giudice deve verificare, al fine di stabilire la validità o meno della notifica, se il notificante conosceva o poteva conoscere (tenendo un comportamento ispirato dalla comune diligenza) l'effettivo indirizzo del destinatario. Se all'esito di questa verifica risulta che la notifica è stata compiuta in assenza di un'oggettiva impossibilità di individuare il luogo di effettiva residenza del destinatario, allora il giudice dovrà dichiarare nulla la notifica e disporre la rinnovazione salvo a non ritenere sanata la nullità a seguito dell'avvenuta costituzione del destinatario.

In merito alla comune diligenza richiesta al notificante si osservi che non sono richiedibili indagini che si presentino *ex ante* non idonee all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c. o che, pur potendo in astratto ritenersi idonee a tal fine, comportino spese non lievi ed attese di non breve durata (v. **Cass. 1807/1979 e 4514/1977**). Quindi non possono esigersi indagini che esorbitano dalla normalità attraverso l'uso di una diligenza straordinaria. Ciò perché su chi lascia l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica grava il rischio di una dichiarazione di irreperibilità.

Quando, dunque, può ritenersi che vi sia un'ignoranza colpevole del notificante? Ad esempio quando il notificante, nonostante le ricerche infruttuose presso i registri anagrafici e l'ultima residenza del convenuto, era in grado di conoscere l'effettiva abitazione del destinatario per precedenti contatti che aveva avuto con il destinatario (v. **Cass. 4128/1987 e 12589/2002**).

Di fatto, comunque, quando c'è un certificato di residenza dal quale risulta che il destinatario della notifica risiede, ad esempio, in Bagheria, via Papa Giovanni XXIII n. 10, mentre dalla relata di notifica si ricava che il destinatario non abita lì (ad esempio perché trasferito) o non lavora lì, allora va bene la notifica ex art. 143 c.p.c. L'ufficiale giudiziario però deve andare sul posto e deve assumere informazioni.

Se, invece, la notifica *ex art.* 143 c.p.c. viene fatta solo alla luce di un certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è sloggiato per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta, senza che l'ufficiale giudiziario abbia effettuato ogni ulteriore ricerca ed indagine sul posto, allora la notifica è nulla (ma non inesistente: v. Cass. 2909/08).

Bisogna comunque tenere ben distinti i doveri di diligenza del notificante da quelli dell'ufficiale giudiziario.

È il primo (e non il secondo) che deve effettuare le ulteriori ricerche dettate dalla comune diligenza per conoscere i luoghi dove notificare gli atti (v. **Cass. 14618/2009; 15228/2007**).

Ed è il primo che deve assumere informazioni dopo il vano tentativo compiuto dall'ufficiale giudiziario (v. Cass. 7964/08).

Ciò che merita di essere ora evidenziato è che la notificazione *ex art.* 143 c.p.c. presuppone comunque l'identificazione del destinatario. È la sua residenza o la sua dimora o il suo domicilio che devono essere sconosciuti, ma non le sue generalità. Altrimenti o si ritiene che la notifica è giuridicamente inesistente (perché si è tradotta in un atto totalmente difforme dal modello legale) o che è inesistente addirittura, a monte, la citazione, non essendo stato neppure individuato il convenuto.

Si pone, poi, il problema se sia possibile fare ricorso alla notifica *ex art.* 143 c.p.c. in caso di destinatario trasferito all'estero. Se il cittadino italiano residente all'estero è stato prima iscritto all'AIRE (Albo Italiani residenti all'Estero) e poi è stato cancellato per irreperibilità, allora non è sufficiente accertare tale cancellazione, dovendo il notificante effettuare ulteriori ricerche, eseguibili presso l'ufficio consolare ai sensi dell'art. 6 l. 27 ottobre 1988 n. 470, in modo tale che l'autorità consolare possa certificare che anche nel luogo di residenza all'estero costoro siano irreperibili (**Cass. sez. un. 10 maggio 2002 n. 6737; conf. 6 settembre 2007 n. 18717**). Molto importante è, poi, quello che sul punto ha affermato la Cassazione con la sentenza delle sezioni unite n. 6737 del 2002.

Si consideri, poi, sempre in merito alla notifica con le forme previste per gli irreperibili, che la notifica dell'intimazione di sfratto *ex art.* 143 c.p.c. è incompatibile con la struttura del procedimento di convalida, ma è comunque idonea - esaurita la fase sommaria - ad introdurre validamente un giudizio di cognizione ordinario avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone pattuito.

Un ultimo punto da esaminare è quello del perfezionamento della notifica *ex art.* 143 c.p.c.

Quest'ultimo tipo di notifica si esegue tramite il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è sconosciuta, nella casa comunale del comune di nascita. Nel caso in cui siano sconosciuti sia il luogo dell'ultima residenza che quello di nascita del destinatario, allora si consegna al PM una copia dell'atto da notificare.

La notifica si perfeziona per il destinatario (il che è rilevante, ad esempio, in relazione ai termini a comparire) una volta decorsi 20 giorni dal compimento delle indicate formalità. Per il notificante il perfezionamento si ha già (per evitare decadenze) con l'esecuzione dei detti adempimenti (v. **Cass. 2593/2006**).

10-La notifica a mezzo posta

La notifica a mezzo posta è disciplinata dall'art. 149 c.p.c., nonché dal d.P.R. 1229/59, dalla legge 890/82 e dal D.L. 248/07 convertito con modificazioni nella legge 31/08.

Innanzitutto va osservato che il giudice deve sempre esigere la produzione dell'avviso di ricevimento, che costituisce prova dell'avvenuta notifica a mezzo posta, che si perfeziona nei confronti del destinatario alla data di consegna della busta, indicata nell'avviso di ricevimento, ovvero, se la data non è indicata o è incerta, dal bollo apposto sull'avviso di ricevimento (art. 4 ult. comma legge 890/82).

Sul valore probatorio dell'avviso di ricevimento è degna di rilievo **Cass. 24852/2006**, secondo la quale l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso.

Esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale. Per **Cass. 4193/2010** «in tema di notificazioni, per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la

spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute». Sostanzialmente negli stessi termini è anche **Cass. 1856/2001**, così come **Cass. 3065/2003**, per la quale il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso. Mette poi conto rilevare che se l'avviso di ricevimento non viene restituito perché smarrito è possibile ottenere un duplicato come previsto dall'art. 6 della legge 20 novembre 1982 n. 890. In base all'art. 8 del d.P.R. 29/5/1982 n. 655 il duplicato è rilasciato sulla scorta dei registri dell'ufficio postale ed è sottoscritto dal destinatario.

Di particolare interesse sono le modalità di consegna del plico.

In primo luogo l'agente postale cerca di consegnare il plico nelle mani proprie del destinatario (anche se dichiarato fallito). Nei casi in cui, però, la consegna non può essere fatta al destinatario, allora il plico viene consegnato nel luogo indicato nella busta alle persone indicate all'art. 139 comma 2 c.p.c. o, in mancanza, al portiere o comunque a chi, in virtù di un rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuto alla distribuzione della posta del destinatario (il plico deve essere consegnato al destinatario o alle altre persone indicate dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982: persona di famiglia che con lui conviva, anche temporaneamente, o addetta alla sua casa o al suo servizio o, in mancanza di queste, al portiere dello stabile o a persona tenuta alla distribuzione della posta al destinatario in quanto vincolata da un rapporto di lavoro continuativo, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. La norma ha un carattere di specialità rispetto a quella codicistica di cui si deve, quindi, escludere l'applicazione riguardo ai soggetti cui può essere consegnato il plico).

Diversamente da quanto previsto all'art. 139 c.p.c., non è possibile la consegna al vicino di casa.

Sia il destinatario che gli altri consegnatari che ricevono la busta devono sottoscrivere l'avviso di ricevimento e il registro di consegna. Il consegnatario che non sia anche il destinatario dell'atto deve pure specificare la sua qualità e, se è un familiare, indicare la convivenza anche se temporanea.

È molto importante la modifica normativa apportata all'art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982 dall'art. 36 d.l. 248/07 (convertito nella legge 31/08, applicabile alle notifiche effettuate a partire dal giorno 1 marzo 2008), secondo il quale «se il plico non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale deve dare notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata» (c.d. C.A.N., comunicazione di avvenuta notifica).

Mentre nell'art. 139 c.p.c. la comunicazione in questione è prevista in caso di consegna dell'atto al portiere o al vicino di casa, nella notifica a mezzo posta questa comunicazione viene eseguita ogni volta che la consegna non è fatta al destinatario.

È bene chiedersi quando vada eseguita la C.A.N. in caso di notifica alle persone giuridiche.

La soluzione preferibile è quella per cui non occorre la C.A.N. quando la notificazione è eseguita presso la sede legale anche a chi non è il legale rappresentante, ma, ad esempio, è addetto alla ricezione degli atti.

E se, invece, la notifica è eseguita al legale rappresentante dell'ente, ma non presso la sede legale ma presso la sua residenza, dimora o domicilio? In questo caso per alcuni occorre la CAN. Forse, però, è preferibile ritenere che si tratti di notifica fatta al destinatario, con la conseguenza che non diventa necessaria la CAN. Sembra da condividere sul punto la circolare del Ministero di Giustizia (Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei servizi) del 9 dicembre 2008 (prot. 60756) che, conformemente al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, afferma, richiamando il principio di immedesimazione organica, che la consegna dell'atto (anche se inoltrato mediante plico raccomandato) ad una delle persone indicate dall'art. 145 c.p.c. esaurisca le formalità volute dalla legge.

Mancano poi indicazioni normative sulla rilevanza della CAN in merito al perfezionamento della stessa notifica.

Tuttavia, considerato che non è prevista normativamente la produzione dell'avviso di ricevimento (bastando che nella relata si dica "emessa CAN") e che la norma parla di notizia dell'avvenuta notifica (dando quindi per scontato che la notifica si sia già perfezionata), deve credersi, analogamente a quanto stabilito con riferimento alla notifica ex art. 139 al portiere o al vicino di casa, che anche in questo caso l'omessa attestazione nella relata della spedizione della lettera raccomandata al destinatario costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (**Cass. ord. 25 gennaio 2010, n. 1366**).

Basta comunque, per evitare la nullità, che nella relata ci sia scritto: "emessa CAN". Non occorre la produzione del relativo avviso di ricevimento.

Un cenno deve farsi anche ai casi di rifiuto.

La notificazione si ha per eseguita se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna ricevono il piego ma rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento.

Parimenti, si ha per eseguita se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego.

In questi due casi il postino indica la circostanza del rifiuto sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratta di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità. Poi il postino appone la data e la sua firma sull'avviso di ricevimento che viene restituito al mittente (insieme al piego in caso di rifiuto del destinatario di riceverlo).

Come detto, la notifica si considera in questi casi come eseguita nella data indicata dal postino. Situazione diversa si ha quando le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario non solo si rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento ma rifiutano proprio di ricevere il piego.

È il caso la cui disciplina è identica a quella relativa alla fattispecie, molto più frequente nella prassi, che si verifica quando il postino non può recapitare il piego per la temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo al suo posto.

In questi casi, infatti, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza e del tentativo di notifica e del suo deposito viene data notizia al destinatario da parte del postino mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. C.A.D., comunicazione di avvenuto deposito).

In caso di assenza del destinatario la CAD deve essere affissa alla porta d'ingresso oppure immessa nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

La notificazione si perfeziona, in queste ipotesi, al decimo giorno dalla data di spedizione della seconda lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Sul punto si deve precisare che, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è restituito al mittente con annotazione in calce, sottoscritta dal postino, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.

E quando va restituito il piego? Decorsi sei mesi dalla data in cui il piego stesso è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.

Se, però, il destinatario o un suo incaricato ritira il ritiro piego durante la permanenza dello stesso (per il detto periodo di sei mesi) presso l'ufficio postale, allora l'impiegato postale indica questo ritiro sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente.

Si capisce quindi meglio quanto sopra si è detto sul momento del perfezionamento della notifica in caso di deposito del piego presso l'ufficio postale, ossia che la notifica si intende perfezionata al decimo giorno dalla data di spedizione della CAD ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Un problema è, poi, quello della necessità o meno della CAN di cui al citato art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982 (come modificato dall'art. 36 d.l. 248/07) quando la notifica a mezzo posta si è perfezionata per compiuta giacenza. Ci si chiede se sia necessaria, visto che l'atto non è consegnato personalmente al destinatario, la CAN, che in questo caso sarebbe la terza raccomandata (poiché la CAN verrebbe dopo la notifica postale e la CAD). Sul punto la risposta positiva è sostenuta nella citata circolare del Ministero di Giustizia del 9 dicembre 2008 che, in relazione all'ultimo comma dell'art. 7 legge 892/1982, afferma che tale disposizione va «di fatto ad aggiungere una seconda raccomandata alla prima ordinaria ed una terza in caso di destinatario trasferito o sconosciuto».

11-La notifica alle persone giuridiche

La notifica alle persone giuridiche si può compiere, in base a quanto previsto dall'art. 145 c.p.c., presso la loro sede (ed è noto che la sede in cui può eseguirsi la notifica è, però, anche quella effettiva. L'art. 46, secondo comma c.c. accoglie, infatti, il principio di effettività stabilendo che nel caso in cui la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quella effettiva) e si effettua al legale rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è sita la sede.

Soltanto il rifiuto del legale rappresentante equivale all'avvenuta notifica.

Si può anche notificare l'atto alla persona fisica che rappresenta l'ente nei luoghi di cui all'art.

138, 139 e 141 c.p.c. E sempre in caso di notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente è consentito procedere ex artt. 140 e 143 c.p.c. (in proposito v. **Cass. 8091/2002 e 6761/2004**), disposizioni non applicabili per la notifica direttamente all'ente.

Quando il destinatario della notifica è un ente privo di personalità giuridica, allora la notifica si compie nel luogo in cui tali enti compiono l'attività in modo continuativo (il richiamo è all'art. 19 comma 2 c.p.c.), ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La possibilità di fare ricorso agli artt. 140 e 143 c.p.c. c'è pure in questo caso in ipotesi di notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente.

In tutte le ipotesi (notifica a persona giuridica e ad ente privo di personalità giuridica) la notifica al legale rappresentante in luogo diverso dalla sede dell'ente si può fare fin da subito (non così prima della modifica normativa dell'art. 145 c.p.c., la cui precedente versione richiedeva, invece, l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede risultante da una relata negativa).

Per la notifica alla persona addetta alla sede non occorre che quest'ultima abbia un rapporto di dipendenza con l'ente, bastando che il consegnatario si trovi presso la sede della destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che non deve essere necessariamente di prestazione lavorativa. Comunque, è il destinatario che deve eventualmente provare che non sussiste alcun rapporto (v. **Cass. 15798/2010; 7113/2001; 2346/1988**).

LIBRI

Il capitale sociale e le operazioni straordinarie

di Michele Nastri, Paolo Divizia, Luca Olivieri

L'opera si propone di affrontare in modo organico il tema delle operazioni sul capitale "connesse", "collegate" e "contestuali" alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione.

Il taglio redazionale seguito nello svolgimento della trattazione si contraddistingue sotto un duplice ed innovativo profilo: da un lato, l'analisi degli aspetti giuridici dell'operazione straordinaria è costantemente accompagnata dalla valutazione grafica dell'impatto contabile e della modificazione delle poste di bilancio; dall'altro, si è scelto di arricchire le osservazioni sviluppate con una costante esemplificazione; il testo contiene, infatti, oltre quaranta esempi numerici finalizzati ad agevolare la comprensione del lettore dinanzi ad una materia, la cui complessità - non ultimo in relazione ai ricorrenti

profili di calcolo - può impegnare anche il lettore più attento.

Nelle ipotesi più complesse, inoltre, si è ricorso ad un prospetto in grado di offrire in un colpo d'occhio le conseguenze contabili dell'operazione straordinaria progettata.

L'opera è altresì aggiornata alle più recenti novità legislative introdotte dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

Ipsoa 2012, Pagg. 526, Euro 58,00

Cod. prodotto 129696

ISBN: 978-88-217-3983-5

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **<http://ipshop.ipsoa.it>**

